

---

**CAMERA DEI DEPUTATI**

SECRETARIATO GENERALE  
COMMISSIONI PERMANENTI

---

**BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI**

---

**AGRICOLTURA (IX)**

**Mercoledì 15 marzo 1950. (In sede legislativa).** — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Segni.

La Commissione inizia, in seduta notturna, la formulazione definitiva degli articoli del disegno di legge (n. 175): « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione », deferita dall'Assemblea in base all'articolo 85 del Regolamento.

Si esamina l'articolo 13 (insufficienza della capacità lavorativa), i cui emendamenti erano stati già svolti in aula nella seduta del 23 febbraio 1950. L'onorevole Benvenuti presenta una nuova formulazione dell'emendamento già da lui presentato, insieme con l'onorevole Casoni, per sancire la possibilità di stralcio della parte di podere risultante esuberante alla capacità lavorativa della famiglia colonica. Il relatore per la maggioranza, Gui, e il Ministro Segni accettano la formulazione Benvenuti-Casoni, mentre gli onorevoli Bellucci, Grifone, Crémaschi Olindo e Dal Pozzo insistono affinché sia introdotto nell'emendamento Casoni l'inciso, contenuto nel testo originario della Commissione, che l'integrazione della famiglia colonica possa avvenire « anche altrimenti, secondo gli usi locali ». La Commissione approva l'articolo 13 con l'emendamento Benvenuti-Casoni ed approva altresì il mantenimento dell'inciso.

Un articolo aggiuntivo 13-bis) proposto dall'onorevole Gui, che consente la conversione della mezzadria in affitto qualora il mezzadro o il di lui padre abbia già coltivato direttamente con contratto di affitto il fondo, successivamente preso in mezzadria, è accolto dal Governo ed approvato dalla Commissione con un emendamento presentato dallo stesso onorevole Gui

nel quale si specifica che la richiesta di conversione può avvenire entro due anni dalla entrata in vigore della legge.

L'articolo 13-II del disegno di legge (morte del concedente) è approvato nel testo della Commissione, con la soppressione al secondo comma delle parole « a parità di condizioni », soppressione proposta dall'onorevole Gatto. L'onorevole Calcagno fa propri due emendamenti degli onorevoli Concetti e Lucifredi all'articolo 13-II, presentandoli in una nuova formulazione alla quale il Governo ed il relatore si dichiarano contrari e che la Commissione non approva.

Si discute quindi un articolo aggiuntivo, il cui esame era stato rinviato nel corso della discussione nell'aula, articolo presentato dagli onorevoli Sampietro Giovanni, Ducci ed altri, con il quale si consente al concessionario, qualora il concedente non fornisca i fondi necessari per la conduzione del podere, a continuare in proprio la coltivazione pagando l'equo canone. Intervengono nella discussione i deputati Gatto, Truzzi, Marengli, Gorini, Cremaschi Olindo, Sampietro, oltre al relatore e al Ministro. La Commissione approva infine una proposta del deputato Gatto di rinvio dell'esame dell'articolo aggiuntivo.

**Venerdì 17 marzo 1950. (In sede legislativa).** — *Presidenza del Presidente GERMANI, indi del Vicepresidente BONOMI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e foreste, Segni.

La Commissione prosegue la formulazione degli articoli del disegno di legge (n. 175): « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione ». L'onorevole Gatto illustra un suo articolo aggiuntivo, presentato in relazione a quello Sampietro Giovanni (la cui discussione era stata rinviata nella precedente seduta), per il quale l'affitto del fondo concesso a mezzadria non risolve il contratto e questo continua con l'affittuario, stabilendosi altresì che il mezzadro deve essere preferito nell'affitto, a parità di condizioni. L'onorevole Sampietro non insiste sul suo articolo aggiuntivo, accettando quello Gatto, al quale si dichiarano altresì favorevoli il relatore Gui e il Ministro Segni.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gatto, modificato nel senso che alle parole « non risolve il contratto » sono sostituite quelle « non impedisce la rinnovazione ».

Si passa quindi all'esame di un altro articolo aggiuntivo, proposto dai deputati Miceli, Capalozza ed altri, tendente ad assicurare il privilegio ai crediti del mezzadro che si è surrogato al concedente nella esecuzione delle migliorie: su proposta del relatore l'esame di questo articolo e di uno successivo dell'onorevole Zanfagnini sul medesimo argomento, è rinviato in sede di disposizioni transitorie e finali.

Si passa quindi al Titolo III (Del contratto di affitto), articolo 13-III (durata). Respinto un emendamento del deputato Grammatico, tendente a portare la durata minima da sei a nove anni, l'articolo è approvato in una nuova formulazione Burato-Truzzi, che eleva la durata minima per il contratto di affitto ad affittuario conduttore a nove anni; per il contratto di

affitto a coltivatore diretto, quando non vi sia ciclo di rotazione culturale, la durata minima rimane fissata in sei anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali.

L'articolo 13-IV (disdetta) è approvato senza modificazioni nel testo della Commissione.

Anche il successivo articolo 14 (determinazione del canone) è approvato nel testo della Commissione, dopo che sono stati respinti due emendamenti Grammatico, tendenti, il primo, ad ottenere la corresponsione sul fondo del canone in natura e l'altro a concedere all'affittuario la facoltà di pagare il canone in natura o di commutarlo in denaro.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

## **DIFESA (V)**

**Venerdì 17 marzo 1950.** — *Presidenza del Presidente CHATRIAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Vaccaro.

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 1094): « Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito » per il parere alla Commissione speciale per la ratifica di decreti legislativi, dichiarandosi favorevole nel merito, e proponendo che il termine di cui all'articolo 1 sia anticipato al 31 dicembre 1950.

Prosegue quindi l'esame del disegno di legge (n. 893): « Istituzione del Consiglio supremo di difesa ». Il relatore Codacci Pisanelli rileva che la Commissione dovrà decidere, in linea principale, se il Consiglio supremo di difesa dovrà avere funzioni consultive o deliberative; se dovrà costituirsi in seno al Consiglio un comitato esecutivo; se gli esperti da esso convocati dovranno partecipare alle deliberazioni; e dovrà inoltre stabilire come configurare il Segretariato generale del Consiglio stesso.

Al termine della esposizione del relatore, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Comunica infine di aver chiamato a far parte del Comitato che dovrà integrare la Sottocommissione finanze e tesoro nell'esame del bilancio della difesa, l'onorevole Viola al posto dell'onorevole Spiazzi, assente per malattia.

## **ESTERI (II)**

**Venerdì 17 marzo 1950.** — *Presidenza del Presidente AMBROSINI.* — Interviene il Ministro della difesa, Pacciardi.

Il Presidente Ambrosini premette che il Patto Atlantico va sempre considerato come uno strumento diretto a preservare la pace e all'uopo a rafforzare la condizione economica dei Paesi d'Europa aderenti al Patto stesso.

Prima di dar la parola al Ministro Pacciardi, chiede quindi ai componenti della Commissione, che particolarmente hanno insistito per la convocazione della Commissione stessa, quali siano i quesiti che essi intendono porre al Ministro. Interloquiscono, esponendo richieste di chiarimenti, i deputati Montagnana, Berti Giuseppe fu Angelo, Manzini e Giolitti.

Il Ministro Pacciardi, rispondendo, precisa gli atti ufficiali compiuti dal Governo e da lui personalmente a Washington e a Parigi, nonché l'articolazione e le competenze dei vari organi che agiscono nel campo del Patto Atlantico. Esclude nel modo più tassativo che impegni particolari siano stati presi al di fuori dello spirito e della lettera del Patto stesso. Si richiama alle condizioni del Trattato di pace a cui l'Italia si ritiene tuttora impegnata ed esclude qualsiasi sua intenzione di violarle. Sotto questo profilo — aggiunge — sono state avanzate le richieste di forniture militari attualmente in forma di acconto sulla definitiva ed organica distribuzione che sarà stabilita dagli organi del Patto Atlantico a ciò preposti, e nei quali l'Italia direttamente o indirettamente è presente.

Il Ministro esclude anche che la missione militare Jacobs in Italia esca dai normali compiti di collegamento con l'Ambasciata americana dalla quale dipende, e sottolinea che non vi è alcun controllo dei militari statunitensi sull'organizzazione militare interna italiana, che rimane — e non potrebbe esser diversamente — di esclusiva responsabilità del Ministero della difesa, il quale procede al coordinamento sul piano generale del Patto Atlantico, attraverso gli organi ufficiali del Patto stesso.

All'onorevole Giolitti, in particolare, il Ministro precisa che le spese sopportate dal Governo italiano per la Missione statunitense corrispondono sul piano di reciprocità alle spese che gli Stati Uniti sopportano o sopporteranno per le analoghe rappresentanze militari italiane in tale Paese.

Al deputato Russo Perez, il quale chiede se in caso di conflitto non provocato da Nazioni aderenti al Patto, il territorio italiano sarà difeso, il Ministro Pacciardi risponde affermativamente.

Dichiara poi, rispondendo al deputato Montagnana, che non sono previsti invii permanenti di truppe italiane per addestramento all'estero, pur non escludendo la possibilità di comuni manovre militari su territori di Nazioni aderenti al Patto Atlantico.

Il Ministro riafferma infine il principio che l'Italia è legata al Patto esclusivamente in funzione difensiva e che tutti i suoi impegni sono in tal senso.

**Venerdì 17 marzo 1950. (In sede legislativa). — Presidenza del Presidente AMBROSINI.** — Interviene il Sottosegretario di Stato agli esteri, Brusasca.

La Commissione esamina ed approva il disegno di legge (n. 755): « Istituzione presso il Ministero degli affari esteri della carica di Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica », sul quale riferisce il deputato Jervolino De Unterrichter Maria e interloquiscono, oltre al Presidente e al Sottosegretario Brusasca, i deputati Chiostergi e Montini.

Approva quindi il disegno di legge (n. 944): «Elevazione a lire 31.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato», sul quale riferisce il Presidente Ambrosini.

I due disegni di legge sono votati a scrutinio segreto e approvati dalla Commissione.

### **FINANZE E TESORO (IV)**

**Venerdì 17 marzo 1950. (In sede legislativa).** — *Presidenza del Presidente Scoca.* — Intervengono il Ministro Vanoni e i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Avanzini, e per le finanze, Castelli Edgardo e Casardi.

Si esamina il disegno di legge (n. 1009): «Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali» (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). Riferisce l'onorevole Troisi ed intervengono nella discussione, oltre al Presidente Scoca e al Sottosegretario di Stato Castelli Edgardo, i deputati Cavallari, Fanfani, De Palma, Zerbi, Chiostergi, Ghislandi, Castelli Avolio. La Commissione decide il rinvio della discussione del provvedimento anche per esaminare l'eventualità di una riunione in comune con la Commissione permanente dell'industria, allo scopo di discutere il provvedimento stesso.

Sulla proposta di legge del deputato Castelli Avolio (n. 1052): «Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina», riferisce il deputato Troisi ed intervengono nella discussione, oltre al Presidente Scoca ed ai Sottosegretari Castelli Edgardo e Avanzini, i deputati Schiratti, Amendola Giorgio, Chiostergi, Zerbi, Turnaturi e Cavallari. Gli articoli della proposta di legge sono approvati senza modificazioni.

Si esamina, quindi, la proposta di legge del deputato Petrucci (n. 1067): «Modificazione all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della guardia di finanza». Riferisce l'onorevole Vicentini ed interloquiscono il Presidente Scoca, il Sottosegretario di Stato Castelli Edgardo e il proponente Petrucci. Il provvedimento è approvato con una modifica all'articolo unico per togliere la decorrenza 1° gennaio 1950, e con l'aggiunta di due nuovi articoli, di cui uno concernente la liquidazione della pensione che si effettua in base alle aliquote stabilite dal 1° comma dell'articolo 1 del provvedimento legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e l'altro concernente l'entrata in vigore del provvedimento.

Si esamina, poi, il disegno di legge (n. 858): «Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione». Riferisce l'onorevole Zerbi e interloquiscono, oltre al Presidente e al Ministro delle finanze Vanoni, i deputati Pesenti e Cavallari.

Il provvedimento è approvato senza modificazioni, tranne che all'articolo 2, in cui si dispone che l'Amministrazione dei Monopoli è autorizzata a contrarre mutui, oltre che presso la Cassa depositi e prestiti, anche presso altri Istituti di credito, di assicurazione o di previdenza. Allo stesso articolo 2 viene aggiunto un comma col quale si dispone che le operazioni finanziarie possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto o di regolamento che disciplinano l'attività dei singoli istituti.

Prima che si inizi la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge (n. 1136): « Concessione di un contributo alla Società per azioni « Agenzia Stefani » per la liquidazione del personale e per la sistemazione di talune passività » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) l'onorevole Cavallari presenta richiesta firmata dal numero prescrito dall'articolo 40 del Regolamento, penultimo comma (oltre un decimo dei deputati) per il rinvio del provvedimento all'Assemblea.

Le proposte di legge nn. 1052, 1067 e il disegno di legge n. 858 sono, quindi, votati ed approvati a scrutinio segreto.

**Venerdì 17 marzo 1950.** — *Presidenza del Presidente* SCOCA. — Intervengono il Ministro Petrilli e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gava.

Si continua l'esame, in sede referente, del disegno di legge (n. 992): « Miglioramenti economici ai dipendenti statali » (Approvato dal Senato). Intervengono nella discussione, oltre al relatore Sullo, al Presidente Scoca, al Ministro Petrilli e al Sottosegretario di Stato Gava, i deputati Turnaturi, Di Vittorio, Cavallari, Cappugi, Dugoni e Longoni.

La Commissione delibera di riunirsi nuovamente per continuare l'esame del disegno di legge mercoledì 22 corrente.

## GIUSTIZIA (III)

**Venerdì 17 marzo 1950.** — *Presidenza del Presidente* BETTIOL GIUSEPPE. — La Commissione prende in esame la proposta di legge di iniziativa del senatore Spallino (n. 675): « Ricostituzione della pretura di Cantù », approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Interloquiscono, oltre al Presidente ed al relatore onorevole Colitto, i deputati Caccuri, Targetti, Scalfaro, Camposarcuno, Bucciarelli Ducci, Amatucci, Concetti, Capalozza, Maxia, Fietta, Lecciso e Guerrieri Emanuele. La Commissione approva la proposta, avanzata dall'onorevole Maxia, di sospendere l'esame del provvedimento in attesa del nuovo ordinamento giudiziario.

## INTERNI (I)

**Venerdì 17 marzo 1950** (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Presidente* MIGLIORI. — Interviene il Ministro dell'interno, Scelba.

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge (n. 211): « Costituzione e funzionamento degli organi regionali ». L'arti-

colo 53, concernente la delega di funzioni amministrative da parte della regione ai minori enti locali, è approvato con un emendamento sostitutivo dell'onorevole Lucifredi, inteso a porre come requisito necessario della delega stessa che questa stabilisca le direttive fondamentali e regoli i conseguenti rapporti finanziari.

Non essendo stato accolto un emendamento del Governo per aggiungere all'articolo 54 (secondo il quale la nomina del commissario del Governo avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) un inciso per stabilire che la proposta medesima avvenga di concerto con il Ministro dell'interno, l'articolo 54 è approvato nel testo originario, con l'aggiunta di due commi proposti dall'onorevole Lucifredi, del seguente tenore: « Non possono essere nominati commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV. Al commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III ».

Senza modificazioni sono quindi approvati gli articoli 56, 57 e 58, concernenti l'esonero dagli obblighi di servizio presso l'amministrazione cui appartengono come funzionari dei membri effettivi della Commissione di controllo sulle regioni, il segretario di quest'ultima e la spesa per il funzionamento della medesima, posta a carico dello Stato, nonché l'indennità prevista per gli esperti nelle discipline amministrative chiamati a farne parte. Un emendamento Tozzi Condivi, soppressivo del comma relativo a tali esperti, non è accolto.

Alla discussione partecipano, oltre al Ministro Scelba ed al Presidente, gli onorevoli Lucifredi, Quintieri, Turchi, Fietta, Merloni, Dossetti, Russo Carlo, Laconi e Tozzi Condivi.

**Venerdì 17 marzo 1950.** — *Presidenza del Presidente MIGLIORI.* —

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge (n. 984): « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per la elezione dei Consigli comunali ». L'onorevole Carignani riferisce sulle modificazioni proposte dal Comitato ristretto, nominato nella riunione dell'8 marzo 1950, in attuazione dell'ordine del giorno Russo Carlo.

Approvato quindi nel testo governativo l'articolo 1, a norma del quale la elezione dei consiglieri comunali si effettua nei comuni fino a diecimila abitanti secondo le vigenti norme del succitato decreto legislativo, l'articolo 2 è approvato nel seguente testo sostitutivo proposto dal suddetto Comitato: « Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e sino ai 100.000 abitanti, la elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale delle minoranze, alle quali viene attribuito un terzo dei seggi. Nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, l'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Ai fini del precedente comma si osservano le norme del titolo II, Capo III del citato decreto legislativo luogotenenziale, n. 1, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge ».

Con lievi modificazioni sono inoltre approvati gli articoli 3 e 4, il primo dei quali determina il numero dei presentatori delle liste, in relazione alla diversa popolazione dei comuni, ed il numero massimo e minimo dei candidati che le liste stesse possono comprendere; mentre il secondo stabilisce le modalità per la espressione del voto ed il numero delle preferenze consentite. Egualmente senza modificazioni è approvato l'articolo 5, che determina le caratteristiche della scheda.

Alla discussione prendono parte, oltre al Presidente, i deputati Carignani, Lucifredi, Laconi, Numeroso, Amadeo, Turchi, Corona Achille, Longhena, Almirante, Dossetti e Tozzi Condivi.

### LAVORI PUBBLICI (VII)

**Venerdì 17 marzo 1950. (In sede legislativa).** — *Presidenza del Presidente* BELLARDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi.

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 1042): « Autorizzazione a provvedere alle riparazioni più urgenti degli immobili della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ». Dopo interventi, oltre che del relatore Leonetti e del Sottosegretario Camangi, dei deputati Notarianni, Amendola Pietro, Pacati e Perlingieri, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

La Commissione esamina quindi il disegno di legge (n. 1046): « Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'Ente acquedotti siciliani », che è pure approvato senza modificazioni dopo relazione del deputato Geraci e brevi precisazioni del Sottosegretario Camangi.

Sul disegno di legge (n. 1058): « Destinazione in uso per gli uffici della sede centrale della Food And Agricultural Organisation (F. A. O.) del fabbricato B del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma ed autorizzazione della spesa di lire 1.100 milioni occorrenti per il completamento »: riferisce il deputato Carcaterra ed interloquiscono i deputati Matteucci, Baglioni e Amendola Pietro. Il disegno di legge è approvato con una modificazione all'articolo 3 in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento.

La Commissione, infine, inizia l'esame del disegno di legge (n. 867): « Concessione di sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole ». Il relatore Terranova Corrado svolge la sua relazione. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

I disegni di legge nn. 1042, 1046 e 1058 sono quindi votati e approvati a scrutinio segreto.



## TRASPORTI (VIII)

**Venerdì 17 marzo 1950. (In sede legislativa).** — *Presidenza del Presidente* ANGELINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti, Mattarella.

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 958-B): « Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea », già approvato nella seduta del 3 febbraio 1950, e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Riferisce l'onorevole Firrao ed interloquiscono il Presidente, il Sottosegretario Mattarella ed i deputati Cerabona, Lombardi Riccardo e Petrucci. Le modificazioni apportate dalla Commissione del Senato sono approvate.

È inoltre approvato, su proposta del relatore, il seguente ordine del giorno: « L'VIII Commissione esprime l'avviso, nei riguardi del disegno di legge n. 958-B: 1°) che siano predisposti i provvedimenti per il completamento della ferrovia Circumflegrea relativamente all'armamento, all'elettrificazione e al materiale rotabile; 2°) che siano predisposti i provvedimenti per il completamento del tratto Torregaveta-Miseno e per la costruzione della diramazione per Monte di Procida; 3°) che non deve essere posto ulteriore indugio alla totale ripresa dei lavori secondo il progetto esecutivo già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, prescrivendo alla Società concessionaria, con corrispondenti sanzioni, l'immediata ripresa dei lavori con l'osservanza delle direttive sopra specificate ».

Sul disegno di legge (n. 1098): « Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato), riferisce l'onorevole Cotani ed interloquiscono, oltre al Presidente e al relatore, gli onorevoli Spoletti, Jervolino Angelo, Tomba, Cerabona e Salerno. Discussi e respinti alcuni emendamenti proposti dal relatore e dagli onorevoli Cerabona, Baldassari e Serbandini, tendenti a ridurre ad un anno il termine previsto per il decoroso uso delle uniformi e a stabilire che l'Amministrazione assicura gratuitamente, ogni due anni, al proprio personale subalterno dipendente, la divisa; l'articolo unico è approvato senza modificazioni nel testo ministeriale.

La Commissione approva anche due ordini del giorno proposti dagli onorevoli Cerabona, Cotani e Serbandini. Nel primo di questi si fanno voti che il Ministro voglia estendere agli agenti rurali, che prestano servizio nei comuni superiori ai 10 mila abitanti o in centri turistici e balneari di speciale importanza, l'obbligo di indossare la divisa, con i benefici di legge. Nel secondo, si richiama l'attenzione del Ministro sui pericoli che i fini della legge, tendenti ad alleviare le difficili condizioni economiche dei portalettere e degli uscieri, vengano neutralizzati dall'eventuale scadente qualità delle stoffe con cui le divise sono confezionate e si fanno voti che venga dal Ministero controllata la qualità delle forniture.

La Commissione passa quindi all'esame del disegno di legge (n. 1101): « Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria ». Riferisce l'onorevole Pertusio ed interloquiscono, oltre al Presidente, gli onorevoli Salerno, Lombardi Riccardo, Jervolino Angelo, Spoleti e Giavi. Su proposta del deputato Jervolino, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, allo scopo di permettere al Ministro della marina mercantile di intervenire alla riunione per dare i necessari chiarimenti.

I disegni di legge nn. 958-B e 1098 sono infine votati ed approvati a scrutinio segreto.

**Venerdì 17 marzo 1950.** — *Presidenza del Presidente ANGELINI.* — La Commissione, riunita in sede referente, decide di chiedere al Presidente della Camera di proporre all'Assemblea che la proposta di legge (n. 1132); d'iniziativa dei deputati Angelini ed altri: « Modifica della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » e quella (n. 1144) d'iniziativa del deputato Sallis: « Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento », sottoposte al suo esame in sede referente, le siano assegnate in sede legislativa.